

ART. 64.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, sono aggiunti i seguenti commi:
"277- bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze complete della relativa documentazione all'INAIL, che entro sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti di legge.

277- ter. All'esito della procedura indicata all'articolo 1, comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni da parte dell'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277 quater si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016.

277- sexies. I soggetti di cui al comma 277, che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio descritta nei commi da 277- ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021."

2. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.